

Processo tributario

Il termine breve per impugnare anche per il notificante decorre dalla notifica al destinatario

Cassazione, SS.UU., Sent. 4 marzo 2019 (6 novembre 2018), n. 6278 - Pres. Mammone - Rel. Lombardo

Processo tributario - Notificazioni - Notificazione della sentenza - Termine breve di impugnazione - Decorrenza per il notificante - Dalla data di notifica nei confronti del destinatario - Sussistenza

In tema di notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione, di cui al precedente art. 325 c.p.c., decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente riconlegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.

Fatti di causa

1. - B.F. esercitò l'azione di manutenzione nei confronti di M.F., proprietario di un fondo posto a confine con quello dell'attore, chiedendo che al convenuto fosse inibita la costruzione di un muro a distanza illegale dal confine e che venisse ordinata la demolizione delle opere già edificate.

Con sentenza n. 2694 del 2006, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannò il convenuto a ridurre a un'altezza non superiore ai tre metri - come prescritto dall'art. 878 c.c. - il muro eretto a confine con la proprietà del ricorrente, nel tratto individuato dal C.T.U.

2. - L'attore notificò al convenuto la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione; e, successivamente, propose appello avverso detta decisione, lamentando che il Tribunale non aveva accolto la sua richiesta di ordinare anche la demolizione del terrapieno artificialmente creato dal M. sul proprio fondo a distanza non legale.

Costituendosi nel giudizio di appello, il M. eccepì, tra l'altro, la tardività dell'atto di gravame, in quanto notificato (in data 23/10/2006) oltre il termine di giorni trenta di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente - a suo dire - dal 19/9/2006, data nella quale l'attore aveva consegnato all'ufficiale giudiziario la sentenza di primo grado ai fini della notifica ex art. 285 c.p.c.

3. - Con sentenza n. 512 del 2013, la Corte di Appello di Salerno rigettò l'eccezione di inammissibilità del gravame

e accolse l'impugnazione, riformando la sentenza di primo grado nei termini sollecitati dall'appellante.

Per quanto rileva nel presente giudizio di legittimità, la Corte territoriale ritenne tempestivo l'appello dell'attore sul rilievo che il principio secondo il quale la notificazione della sentenza determina il decorso del termine breve per l'impugnazione anche per il notificante (c.d. efficacia bilaterale della notificazione della sentenza) deve essere inteso nel senso che la decorrenza del termine a carico del predetto inizia soltanto dal momento in cui la notificazione si è perfezionata nei riguardi del destinatario, non potendo in materia operare la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

4. - Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso M.F. sulla base di un unico motivo. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e la violazione degli artt. 149, 170, 325 e 326 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il termine breve per l'impugnazione decorra per la parte notificante dal momento del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, piuttosto che dal momento della consegna della copia della sentenza all'ufficiale giudiziario notificatore. Tale conclusione si porrebbe in patente contrasto sia col principio per cui il termine decorre dal momento in cui si ha conoscenza legale del provvedimento da impugnare, sia col principio fissato dall'art. 149 c.p.c., secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

Ha resistito con controricorso B.F.

5. - All'esito dell'udienza pubblica del 22 febbraio 2018, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10507 del 3 maggio 2018, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto sincronico nella giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto sottoposta col ricorso.

In particolare, l'ordinanza interlocutoria ha sottolineato come, nella giurisprudenza della Corte, esistano due contrapposti orientamenti in ordine alla individuazione - per il notificante - del *dies a quo* del termine breve per impugnare:

- un primo orientamento, di cui è espressione la sentenza n. 883 del 2014, individua il *dies a quo* del termine breve nel momento in cui il notificante consegna all'ufficiale giudiziario la sentenza o l'atto di impugnazione da notificare, essendo detta consegna un fatto idoneo a provare in modo certo, e con data certa, la conoscenza della sentenza da parte dell'impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 2704 c.c., comma 1, ultimo periodo;
- un secondo orientamento, nel quale si iscrive la sentenza n. 9258 del 2015, afferma invece che la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il destinatario implica contestualità degli effetti e, quindi, decorrenza del termine breve dalla medesima data.

Secondo il Collegio rimettente, i due orientamenti sono insuscettibili di essere ricondotti ad unità e, in via di principio, entrambi sostenibili.

Il riferimento alla "notificazione" da parte dell'art. 326 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, potrebbe essere correlato sia al principio della "presunzione di conoscenza" della sentenza che incombe su tutte le parti coinvolte nel procedimento di notifica, sia al principio, di creazione dottrinale, dell'effetto bilaterale della notifica che presuppone, invece, il completamento del procedimento di notificazione. Il Collegio rimettente chiede perciò alle Sezioni Unite di verificare quale dei due principi (quello della "presunzione di conoscenza" della sentenza da impugnare o quello della "bilateralità sincronica" degli effetti della notificazione della sentenza) garantisca meglio coerenza e razionalità del sistema normativo.

6. - Il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, che sulla questione la Corte pronunci a Sezioni Unite.

7. - Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrate ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. - Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: se, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine di impugnazione di cui al precedente art. 325 decorra, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

Ai fini della soluzione di tale questione appare opportuno svolgere alcune essenziali premesse volte a illustrare l'attuale configurazione codicistica del termine "breve" per impugnare, sotto i profili ontologico e funzionale.

2. - Il codificatore processuale del 1940, accanto a talune fattispecie particolari in cui ha stabilito termini di impugnazione "mobili", la cui decorrenza è ancorata a un momento non prestabilito (così per la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6, e dell'art. 397 c.p.c.; nonché per l'opposizione di terzo revocatoria di cui all'art. 404 c.p.c., comma 2) oppure alla data di comunicazione della sentenza (così per il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.c., comma 2; e per l'impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), ha previsto poi in via generale, per tutte le altre impugnazioni, due termini per impugnare: un termine c.d. "breve" (artt. 325 e 326 c.p.c.), che costituisce eredità del codice previgente, la cui decorrenza è rimessa alla iniziativa delle parti; ed uno c.d. "lungo" (art. 327 c.p.c.), la cui decorrenza è invece indipendente dalla iniziativa dei contendenti.

La previsione di un termine di impugnazione indipendente dalla iniziativa delle parti costituisce espressione della visione pubblicistica del fenomeno processuale che ha ispirato il vigente codice; essa manifesta l'interesse dello Stato a non lasciare indefinitivamente pendenti le cause e ad assicurare - piuttosto - la sollecita formazione del giudicato e, con esso, la certezza dei rapporti giuridici.

Il termine lungo di impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza, che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito nella cancelleria (art. 133 c.p.c.), giacché tale adempimento rende la sentenza conoscibile dalle parti, che ne hanno dunque conoscenza legale, essendo loro onere informarsi tempestivamente della decisione che le riguarda, mediante l'uso della ordinaria diligenza, dovuta *in rebus suis*.

Il termine lungo in questione (di durata annuale, secondo l'originario testo dell'art. 327 c.p.c.) decorre dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione

alle parti (da ultimo, Cass., Sez. 5, 08/03/2017, n. 5946; v. anche Corte Cost., sent. n. 297 del 2008, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., comma 1, in riferimento all'art. 24 Cost.; nonché Corte Cost., sent. n. 584 del 1990) e vale anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrono le condizioni ostantive di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. Un., 05/02/1999, n. 26). Esso opera, peraltro, anche per le impugnazioni in cui il *dies a quo* venga fatto normalmente decorrere dalla comunicazione del provvedimento ove questa sia mancata (come avviene nei casi di regolamento di competenza, di appello *ex art. 702 quater*, avverso l'ordinanza decisoria che ha definito il procedimento sommario o di ricorso per cassazione *per saltum* nel caso di cui all'art. 348 *ter* c.p.c.).

L'esigenza pubblicistica di accelerazione della formazione del giudicato, posta a fondamento della previsione codicistica di un termine lungo di impugnazione automaticamente decorrente - nei confronti di tutte le parti - per il mero fatto della pubblicazione della sentenza, trova ora nuovo fondamento nel principio costituzionale della "ragionevole durata" del processo di cui all'art. 111 Cost. (come modificato dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) ed è stata una delle ragioni ispiratrici della riforma del rito civile introdotta dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Questa, da un lato, ha modificato l'art. 327 c.p.c., dimidiando l'originario termine lungo annuale di impugnazione, e, dall'altro, ha previsto, in seno al "procedimento sommario di cognizione", la decorrenza "officiosa" (svincolata, cioè, da un'attività notificatoria su impulso di parte) del termine breve per proporre appello (trenta giorni) dalla comunicazione a cura della cancelleria dell'ordinanza decisoria (art. 702 *quater*), che, ove non appellata entro detto termine, passa in giudicato. Con l'introduzione dell'art. 348 *ter* (ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134) è stata poi prevista anche la decorrenza officiosa del termine breve (sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione, dipendente - analogamente a quanto previsto dall'art. 702 *quater*, dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi del precedente art. 348 *bis* c.p.c.

3. - E tuttavia, accanto alla previsione di un termine lungo di impugnazione o, in talune ipotesi, di termini brevi decorrenti officiosamente, permane - nel sistema processuale - il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza di un termine "breve" (artt. 325 e 326 c.p.c.).

Si tratta di un istituto che attribuisce alla parte un vero e proprio "diritto potestativo" di natura processuale, cui corrisponde una soggezione dell'altra parte.

Attraverso la notificazione della sentenza, infatti, la parte ha il potere di operare un mutamento della situazione giuridica dell'altra parte (che diviene soggetto passivo dell'attività processuale altrui), assoggettandola - secondo una sua scelta di convenienza - ad un termine di impugnazione più breve di quello altrimenti previsto.

In particolare, la parte ha il potere, mediante la notificazione della sentenza eseguita nelle forme prescritte dagli artt. 170 e 285 c.p.c., di circoscrivere, in funzione sollecitoria e acceleratoria, l'esercizio del potere di impugnazione dell'altra parte (destinataria della notifica) entro il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c. Tale accelerazione del termine per impugnare è condizionata al fatto che la notificazione della sentenza sia effettuata al "procuratore costituito" della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c.; ovvero sia ad un soggetto professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall'art. 325 c.p.c., le più opportune decisioni in ordine all'eventuale esercizio del potere impugnazione. E ciò spiega perché la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia assimilato, alla notifica della sentenza al procuratore costituito, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, ma non - invece - la notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente, ritenendo tale ultima notifica inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. 13/08/2015, n. 16804; Cass. 1/06/2010, n. 13428; Sez. L, 27/04/2010, n. 10026; Cass., Sez. L, 27/01/2001, n. 1152).

Vale la pena di osservare come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa, quale può essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479 c.p.c., (cfr. Cass., Sez. Un., 09/06/2006, n. 13431).

La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326 e 170 c.p.c., (Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, concordi sul punto, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ha "efficacia bilaterale", nel senso che il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorre non solo nei confronti del destinatario della notificazione, ma anche nei confronti del notificante (ovviamente nel caso in cui sia soccombente su un capo della sentenza), il quale pertanto subisce gli effetti dell'attività sollecitatoria che ha imposto all'altra parte (Cass., Sez. Un., 19/11/2007, n. 23829; Sez. 2, 12/06/2007, n. 13732; da ultimo, Sez. 3, 06/03/2018, n. 5177).

4. - Svolte le superiori premesse sui profili ontologico e funzionale che, nell'attuale diritto positivo, connotano il termine "breve" per impugnare, può passarsi all'esame della questione di diritto, come sopra compendiata (paragrafo 1.), in relazione alla quale è stato invocato un intervento nomofilattico risolutivo da parte di queste Sezioni Unite.

In sostanza, viene chiesto a questo Consesso di stabilire se il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione - enucleato dalla giurisprudenza costituzionale e recepito dal legislatore - operi anche con riferimento alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione; e se, quindi, la notifica della sentenza eseguita ex art. 285 c.p.c., abbia efficacia bilaterale "sincronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da un unico momento sia per il notificante che per il destinatario della notifica, ovvero "diacronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da momenti diversi. Il Collegio ritiene che, nella soggetta materia, non possa trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e che vada di conto affermata l'efficacia bilaterale "sincronica" della notifica della sentenza e la "unicità" (o "comunanza") del termine per impugnare, nel senso che quest'ultimo decorre per entrambe le parti dalla medesima data.

Diversi argomenti inducono a tale conclusione.

4.1. - In primo luogo, il tenore letterale della principale norma di riferimento.

Infatti, l'art. 326 c.p.c., comma 1, collega la decorrenza del termine breve di impugnazione alla "notificazione della sentenza", ossia all'evento della notificazione considerato oggettivamente, senza distinguere tra la posizione del notificante e quella del destinatario della notifica.

In particolare, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la citata disposizione normativa richiede che il procedimento notificatorio si sia perfezionato nel suo complesso (cfr. Cass., Sez. 3, 17/12/2004, n. 23501).

E poiché il momento perfezionativo del procedimento in questione va individuato nella consegna dell'atto

notificando al destinatario o a chi sia abilitato a riceverlo (cfr. Cass., Sez. Un., 19/04/2013, n. 9535; Sez. Un., 06/11/2014, n. 23675), prima del compimento di tale attività non si ha notificazione e, dunque, non può decorrere il termine per impugnare, neppure per il notificante.

4.2. - La decorrenza unica del termine di impugnazione - tanto per la parte che effettua la notifica della sentenza, quanto per quella che la riceve - trova poi ulteriore fondamento nella impossibilità di applicare, in questo particolare ambito della materia notificatoria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione enucleato dalla Corte costituzionale, che - com'è noto - con la sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c., e della Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".

Il giudice delle leggi ha infatti ritenuto palesemente irragionevole, oltre che lesiva del diritto di difesa, l'esposizione del notificante incolpevole al rischio di decadenze per gli eventuali ritardi dell'ufficiale giudiziario o per i possibili disservizi postali; conseguentemente, ha escluso che un effetto di decadenza possa discendere per il notificante dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti da lui diversi (l'ufficiale giudiziario o l'agente postale) e, quindi, del tutto estranea alla sua sfera di disponibilità. Ha affermato, perciò, che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al compimento delle sole attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario; restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con conseguente decorrenza solo da quella data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

Sebbene la pronuncia della Consulta fosse riferita espressamente soltanto alle notificazioni eseguite a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c., (disposizione sulla quale è poi intervenuto il legislatore con la Legge 28 dicembre 2015, n. 263, aggiungendovi un comma che ha recepito il dettato della richiamata pronuncia), successivi interventi del giudice delle leggi hanno affermato la portata generale del suddetto principio e la sua applicazione ad ogni fattispecie di notificazione (cfr. Corte Cost., sent. n. 28 del 2004, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 139 e 148 c.p.c.; ord. n. 97 del 2004, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c.). Orbene, l'introduzione, nel sistema processuale, del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ha trovato la sua *ratio* nella esigenza di tutelare il soggetto notificante e di sottrarlo al rischio di decadenze da facoltà processuali, a lui non imputabili. Il principio in parola, perciò, presuppone logicamente la previsione di un termine perentorio a carico del notificante per l'esercizio di poteri processuali e la necessità di evitare che egli possa incorrere in decadenza qualora, entro il detto termine, abbia posto in essere tutte le attività che gli competono (cfr. Cass., Sez. Un., 13/01/2005, n. 458; più recentemente, Sez. Un., 19/04/2013, n. 9535; Sez. Un., 06/11/2014, n. 23675).

Questa *ratio* non può evidentemente operare con riferimento alla notificazione della sentenza su iniziativa della parte. Infatti, nel momento in cui provvede alla notificazione della sentenza, allo scopo di far decorrere il termine breve di impugnazione, la parte non è soggetta al termine breve di impugnazione; vi sarà soggetta solo dopo che il procedimento di notificazione potrà dirsi perfezionato.

Il perfezionamento della notifica rileva, quindi, non già per verificare il rispetto di un termine perentorio pendente, ma per far decorrere un termine dapprima inesistente.

In altre parole, la notificazione della sentenza serve al notificante non per evitare decadenze processuali, ma per abbreviare il tempo della formazione del giudicato. E allora, se si facesse operare il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la parte notificante non solo non ne trarrebbe un effetto favorevole (nel senso che non eviterebbe alcuna decadenza), ma - addirittura - ne subirebbe un pregiudizio, perché per essa il termine breve decorrerebbe e, di riflesso, maturerebbe prima rispetto a quanto in proposito previsto per il destinatario della notifica.

Evidente sarebbe il sovvertimento del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Concepito a tutela e a favore del notificante, in quanto finalizzato a salvaguardarlo da decadenze incolpevoli, il principio in parola si trasformerebbe, per una sorta di bizzarra eterogenesi dei fini, in un congegno a svantaggio e a carico del notificante medesimo e inteso a creare nuove decadenze al di fuori dei casi previsti dalla legge. È per tale ragione, d'altra parte, che questa Suprema Corte ha più volte affermato come debba escludersi che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione possa comportare, per il notificante,

l'anticipazione del *dies a quo* del termine di costituzione dell'attore, trattandosi di effetto a lui pregiudizievole (*ex multis*, Cass. Sez. 3, 29/01/2016, n. 1662; Cass., Sez. 1, 21/05/2007, n. 11783).

4.3. - Utili argomenti non possono poi trarsi dalla pronuncia di questa Corte, Sez. 3, 17/01/2014, n. 883, secondo cui il *dies a quo* del termine breve per impugnare decorrerebbe per il notificante dalla data in cui egli consegna l'atto (la sentenza o l'equipollente atto di impugnazione) all'ufficiale giudiziario, in quanto tale consegna costituirebbe - in applicazione analogica dell'art. 2704 c.c., comma 1, ultimo periodo, - un fatto che stabilisce in modo certo la conoscenza della sentenza. Innanzitutto, come dinanzi detto, la decorrenza del termine breve di impugnazione trova la sua ragion d'essere non nell'acquisizione della conoscenza della sentenza, essendo quest'ultima già legalmente nota alle parti per il semplice fatto della sua pubblicazione, ma nel sollecito indirizzato da una parte all'altra per una più rapida decisione in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare. Non può quindi farsi discendere dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario la conoscenza della sentenza, già legalmente nota alle parti. Non sussistono, d'altra parte, i presupposti per procedere all'applicazione analogica dell'art. 2704 c.c., comma 1, ultimo periodo.

Manca, in primo luogo, la lacuna normativa che legittima il ricorso all'analogia, perché la materia dei termini di impugnazione è compiutamente disciplinata dalle disposizioni codicistiche ed ogni possibile fattispecie trova in esse regolamentazione, anche grazie alla interpretazione logico-sistematica e a quella estensiva. Difetta poi la *eadem ratio legis* necessaria a legittimare il ricorso alla analogia: l'art. 2704 c.c., opera, infatti, nel campo dei rapporti giuridici sostanziali e regola la materia della opponibilità ai terzi della data della scrittura privata non autenticata; mentre il decorso del termine per impugnare attiene al rapporto processuale e non riguarda i soggetti terzi, ma le parti del giudizio. Peraltra, ove si aderisse alla tesi affermata dal citato arresto giurisprudenziale, si introdurrebbe una decadenza da un diritto processuale ricavata in via analogica, come tale di per sé incompatibile con il principio di tassatività che informa la disciplina dei termini perentori.

L'applicazione analogica dell'art. 2704 c.c., comma 1, ultimo periodo, non è quindi consentita in questa materia e non può costituire un argomento valido a sostegno della tesi secondo cui il termine breve di impugnazione decorrerebbe, per il notificante, dalla consegna della notificanda sentenza all'ufficiale giudiziario.

4.4. - Infine, va osservato come una diversificazione della decorrenza del termine breve per impugnare, tra notificante e destinatario della notificazione della sentenza, condurrebbe ad un assetto irrazionale del sistema delle impugnazioni.

L'unicità del decorso del termine di impugnazione tutela l'equilibrio e la parità processuale fra le parti; e garantisce, inoltre, la certezza dei rapporti giuridici, in quanto il giudicato si forma contemporaneamente nei confronti di tutte le parti.

Al contrario, la diversità del decorso del termine di impugnazione determinerebbe una sorta di disparità di trattamento nei confronti del notificante. Infatti, il notificante - ove parzialmente soccombente vedrebbe decorrere il proprio termine breve per impugnare prima della decorrenza del medesimo termine per il destinatario della notifica e prima ancora di avere la possibilità di verificare se tale notifica si sia perfezionata. Ne deriverebbe una grave disarmonia sistematica, priva di ragioni ordinamentali giustificative (così Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898).

5. - In definitiva, per le ragioni di cui sopra, la Corte ritiene di dover enunciare, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

“In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei

confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricondotti al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono partiti”.

6. - Alla stregua dell'affermato principio di diritto, il ricorso va rigettato.

La complessità della questione giuridica sottoposta col ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

7. - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Efficacia bilaterale “sincronica” della notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 6278/2019, sono intervenute al fine di ricomporre le difformità interpretative giurisprudenziali circa l'individuazione del dies a quo di riferimento per la decorrenza del "termine breve", ex art. 326 c.p.c., per proporre gravame, ove una delle parti in causa abbia notificato all'altra la sentenza ai sensi dell'art. 325 c.p.c. Il Plenum s'è risolto per la "unicità" del dies a quo tanto per il notificante, quanto per il destinatario della notifica, nel rispetto dei principi di parità processuale e della contestuale formazione del giudicato tra le parti.

La peculiare vicenda, che ha poi generato la rimessione alle Sezioni Unite (1), traeva origine

da una controversia tra due vicini di due fondi finitimi avente ad oggetto l'esercizio dell'azione

(*) *Tributarista in Catania*

(**) Dottoressa di ricerca in "Diritto ed Economia", Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria - Avvocato Tributarista in Reggio Calabria

(1) La tematica *de qua* è stata da sempre oggetto di particolari attenzioni da parte della dottrina e della giurisprudenza, per cui, per un approfondimento, si rinvia, senza pretese di esaustività, a: A. Cerino, Canova, "Sulla soggezione del notificante al termine breve di

gravame", in *Riv. dir. proc.*, 1982, pag. 624 ss.; F. Amato, "Termino breve di impugnazione e bilateralità della notificazione della sentenza nel processo con due sole parti", in *Riv. dir. proc.*, 1985, pag. 330 ss.; G. Impagnatiello, "Conoscenza della sentenza e termine breve per impugnare", in *Ann. Fac. econ. Univ. Benevento*, vol. VIII, 2003, pag. 171 ss.; Id., "Ancora sulla decorrenza del termine breve per impugnare", in *Foro it.*, n. 1/2006, pag. 240 ss.; R. Vaccarella, "La notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione e i loro effetti ai fini della

di manutenzione che l'uno ha azionato nei confronti dell'altro, chiedendo contestualmente la riduzione ad un'altezza non superiore ai tre metri di un muro posto sul confine e la condanna alla demolizione delle costruzioni già realizzate ed insistenti ad una distanza non legale. Dopo una pronuncia in primo grado solo parzialmente favorevole alla parte attorea, questa notificava a controparte la predetta sentenza, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ed al contempo proponeva appello avverso quest'ultima, chiedendo che venisse ordinata la demolizione del terrapieno realizzato artificialmente ed illegalmente da controparte sul proprio fondo, richiesta, questa, non accolta dal primo giudice.

Per contro, l'appellato, con la sua costituzione in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del gravame, sul presupposto che esso fosse stato notificato tardivamente, oltre, cioè, il termine di trenta giorni *ex lege*, decorrente - a suo dire - dalla data in cui l'appellante aveva consegnato all'ufficiale giudiziario la sentenza di primo grado da notificare *ex art. 285 c.p.c.* Successivamente, i giudici d'Appello riformavano la predetta sentenza in senso favorevole all'appellante, pregiudizialmente rilevando la tempestività del gravame da questi proposto, sostenendo che il termine breve per impugnare iniziava a decorrere,

anche per il notificante, solo nel momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato nei confronti del destinatario della notifica.

Avverso tale pronuncia, veniva indi proposto ricorso per cassazione ad opera di parte soccombente, la quale si doleva del fatto che la Corte territoriale avrebbe dovuto far decorrere il termine breve per impugnare, per il soggetto notificante, dal momento della consegna di copia della sentenza all'ufficiale giudiziario, e non già dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

Orbene, considerata la complessità della *subiecta materia* e l'esistenza di due differenti filoni giurisprudenziali - che, in tema di notifica della sentenza, individuavano il *dies a quo* del termine breve per impugnare, l'uno, nella data di consegna all'ufficiale giudiziario della notificanda sentenza, quale espressione di effettiva conoscenza legale del provvedimento soggetto a gravame (2), l'altro, invece, nella data di perfezionamento della notificazione della sentenza, tanto per il notificante quanto per il notificatario (3) - le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte sono state investite della risoluzione di tale contrasto giurisprudenziale, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme, coerente e razionale delle predette disposizioni normative (4).

decorrenza del termine breve", in *Riv. dir. proc.*, 2011, pag. 78 ss.; L. Penasa, "Le Sezioni Unite confermano l'equivalenza tra notificazione della sentenza e della impugnazione ai fini del decorso del termine breve per impugnare", in *Il Corriere Giuridico*, n. 4/2017, pag. 539 ss.; R. Poli, "Sugli equipollenti della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare", in *Riv. dir. proc.*, n. 1/2018, pag. 78 ss.; R. Martino, "Le Sezioni Unite confermano il principio della bilateralità degli effetti della notificazione della sentenza", in *GiustiziaCivil.com*, 12 aprile 2019; S. Mendicino, "Effetti del procedimento notificatorio: il *dies a quo* per l'impugnazione è uguale per il notificante ed il destinatario della notifica?", in *Diritto & Giustizia*, n. 42/2019, pag. 16 ss. Sul tema, meritano d'esser citate, *ex multis*: Cass., Sez. VI, n. 24909/2018; Id., Sez. II, n. 474/2019; Id., Sez. lav., n. 3145/2019; Id., Sez. VI, n. 808/2019; Id., Sez. III, n. 12719/2019.

(2) In termini, Cass., Sez. III, n. 883/2014, ove, muovendo dal principio della equivalenza, ai fini della decorrenza del termine c.d. breve per proporre impugnazione, tra la notifica della sentenza e la notifica dell'impugnazione, si è precisato che "nel caso in cui la notifica dell'impugnazione si perfezioni in data successiva a quella in cui il relativo atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario, il *dies a quo* del termine breve per impugnare va individuato nella data di consegna dell'atto all'ufficiale, e non in quello di perfezionamento della notifica. Infatti la consegna dell'atto di impugnazione all'ufficiale

giudiziario rende certa l'anteriorità della conoscenza della sentenza per l'impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 2704 c.c., ultimo periodo. E poiché la conoscenza legale della sentenza [...] fa decorrere il termine breve per impugnare, tale decorrenza non può che avere inizio dal momento della suddetta consegna, quale 'fatto che stabilisce in modo certo' la conoscenza della sentenza da parte dell'impugnante, secondo la formula del citato art. 2704 c.c.".

(3) In termini, Cass., Sez. VI, n. 9258/2015, ove, sulla assoluta equivalenza della posizione delle parti, è stato puntualizzato che "la notificazione della sentenza ai fini dell'idoneità alla provocazione del decorso del termine breve è fattispecie giustificativa di tale decorso in quanto fattispecie con effetti bilaterali, cioè in quanto l'effetto della conoscenza legale non solo si realizza per entrambe le parti, notificante e destinatario, ma coincide e si identifichi nello stesso momento".

(4) In particolare, la questione giuridica che era chiamato a risolvere il *Plenum*, era così stata posta: "se, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine di impugnazione di cui al precedente art. 325 decorra, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario".

Il principio di diritto: alcune riflessioni

Delle argomentazioni esposte nella sentenza in commento (5), formulate in modo incisivo, chiaro e ponderato, degna di rilievo è innanzitutto la premessa da cui origina il ragionamento della Suprema Corte, finalizzata ad offrire una puntuale ricostruzione dottrinale dell'istituto giuridico della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza del "termine breve" per proporre impugnazione (6).

I giudici di vertice, dopo aver puntualizzato l'esistenza codicistica di due termini di decorrenza per impugnare – uno c.d. breve, *ex artt. 325 e 326 c.p.c.*, derivante dalla iniziativa delle parti (7) (8), ed uno c.d. lungo, *ex art. 327 c.p.c.* (9), indipendente dal loro *agere* - hanno accuratamente messo in luce la diversa *ratio* sottesa ad entrambi, evidenziando che a fondamento di tale ultimo termine, la cui decorrenza ha inizio con la pubblicazione della sentenza mediante il suo deposito in cancelleria (indipendentemente dalla comunicazione alle parti) (10), permane l'esigenza pubblicistica dello Stato di evitare la pendenza delle controversie *sine die*, a garanzia della necessaria celerità del giudizio e della doverosa certezza dei rapporti giuridici,

(5) Già brevemente annotata da C. Glendi nella "Rassegna delle Sezioni Unite", in questa *Rivista* n. 7/2019, pag. 587.

(6) Per una più completa disamina dello strumento processuale della notificazione della sentenza e dei suoi peculiari effetti giuridici, si rinvia, senza pretese di esaustività, a C. Mandrioli - A. Carratta, *Corso di diritto processuale civile*, II, Torino, 2019, pag. 190 ss.

(7) Com'è noto, la previsione normativa *ex art. 325 c.p.c.* ha ad oggetto, nel rito ordinario di cognizione, i termini per proporre impugnazione, che si traducono in trenta giorni per l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo contro le sentenze delle Corti d'appello, mentre si sostanziano nel termine maggiore di sessanta giorni, nel caso di ricorso per cassazione: tali termini, a norma dell'art. 326 c.p.c., sono perentori e cominciano a decorrere dalla notificazione della sentenza, con conseguente decadenza dal potere di impugnazione per effetto dell'inutile decorso del tempo. Sulla peculiarità strutturale dei termini perentori, C. Mandrioli - A. Carratta, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, pag. 248 ss.

(8) Nell'ambito del processo tributario, il termine "breve" per la proposizione del gravame nanti alla Commissione tributaria regionale, nel caso di notificazione della sentenza ad opera di una delle due parti in causa, è di giorni sessanta, si come prescritto dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.

(9) Per approfondimenti sul punto, si vedano, A. Sirotti Gaudenzi, *Insidie processuali e strategie difensive*, Rimini, 2018, pag. 171 ss.; C. Mandrioli - A. Carratta, *Corso di diritto processuale civile*, II, cit., pag. 246, ove si specifica che la previsione di un termine di decadenza dell'impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla notificazione della stessa, si giustifica proprio "per evitare che il passaggio in

conformemente al disposto costituzionale di cui all'art. 111 della nostra Carta Costituzionale.

Diversa, invece, è la *intentio legis* sottesa alla decorrenza del termine "breve", che, secondo l'apparato motivazionale del Supremo Consesso, non dipende, né dalla conoscenza legale della sentenza, in quanto essa esiste giuridicamente per le parti in forza della sua pubblicazione, né tantomeno dalla conoscenza effettiva della stessa, che può avversi mediante comunicazione ad opera della cancelleria o richiesta di copia eseguita dalla parte o, ancora, a mezzo notificazione a fini esecutivi *ex art. 479 c.p.c.* (11).

In tale prospettiva, dunque, i Supremi giudici, dopo aver delineato la natura giuridica dell'istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, hanno sottolineato sapientemente come la sua tipica funzione "ontologica" sia quella di attribuire al soggetto notificante un "diritto potestativo" di natura processuale che, esercitato nei confronti del destinatario della notifica, ne implica una soggettazione all'attività processuale altrui, delimitando, così, l'esercizio del suo potere di impugnazione entro il termine "breve" *ex art. 325 c.p.c.* (12).

giudicato possa essere protratto indefinitamente ad arbitrio delle parti".

(10) Ciò in quanto, testualmente affermano i giudici, la pubblicazione mediante deposito in cancelleria rappresenta il momento in cui la sentenza viene ad esistenza, "giacché tale adempimento rende la sentenza conoscibile dalle parti, che ne hanno dunque conoscenza legale, essendo loro onere informarsi tempestivamente della decisione che le riguarda, mediante l'uso della ordinaria diligenza, dovuta *in rebus suis*".

(11) Interessanti le precisazioni di L. Penasa, cit., pag. 544, il quale osserva come "l'art. 326, co. 1, c.p.c. [venga] oggi più congruamente interpretato dalla Cassazione come norma che attribuisce ai litiganti uno strumento per accelerare la cristallizzazione della decisione nella cosa giudicata formale", precisando, inoltre, che "tale disposizione risponde all'interesse dei litiganti ad anticipare la chiusura del processo, conferendo loro un potere di modifica giuridica volto ad abbreviare il termine per proporre gravame; potere che deve essere necessariamente esercitato con l'atto formale e solenne della notificazione della sentenza".

(12) In tal senso, la Suprema Corte ha precisato, nella sentenza in commento, che "attraverso la notificazione della sentenza, infatti, la parte ha il potere di operare un mutamento della situazione giuridica dell'altra parte (che diviene soggetto passivo dell'attività processuale altrui), assoggettandola – secondo una scelta di convenienza – ad un termine di impugnazione più breve di quello altrimenti previsto", sottolineando, infine, che "la parte ha il potere, mediante la notificazione della sentenza eseguita nelle forme prescritte dagli artt. 170 e 285 c.p.c., di circoscrivere, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, l'esercizio del potere di impugnazione dell'altra parte (destinataria della notifica) entro il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c.".

Ne consegue, quindi, che la *ratio* della decorrenza del termine “breve” è legata alla natura sollecitatoria della notificazione della sentenza che il soggetto notificante esegue nei confronti del destinatario della notifica per pervenire ad una decisione rapida sull’eventualità di proporre impugnazione, purché tale notifica sia effettuata, ai sensi del disposto normativo degli artt. 285 e 170 c.p.c. e nel rispetto del diritto di difesa, presso il “procuratore costituito” della controparte, quale “soggetto professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall’art. 325 cod. proc. civ., le più opportune decisioni in ordine all’eventuale esercizio del potere di impugnazione” (13).

Poste queste premesse, quindi, i giudici di Piazza Cavour, rilevando, inoltre, come sia la dottrina che la giurisprudenza attribuiscano concordemente alla notificazione della sentenza, *ex art. 285 c.p.c.*, una “efficacia bilaterale” - con la conseguenza che il decorso del termine breve spiega i suoi effetti sia nei confronti del notificante che del destinatario della notifica - non hanno mancato di evidenziare come, anche nella questione *de qua*, sia opportuno individuare una efficacia bilaterale c.d. sincronica della notifica della sentenza, tale per cui debba sussistere in capo alle predette parti un unico termine per impugnare (“unicità” o “comunanza”), la cui decorrenza ha inizio dalla medesima data per entrambe (14).

Due, in particolare, le argomentazioni addotte dai Supremi decidenti a sostegno di tale affermazione:

a. innanzitutto, esaminando la *littera legis* dell’art. 326 c.p.c., che, com’è noto, fa decorrere i termini per impugnare dalla notificazione della sentenza, emerge *de plano* che la siffatta norma non opera alcuna discriminante tra la posizione del notificante e quella del destinatario della notifica,

considerando piuttosto chiaramente il procedimento notificatorio nella sua oggettività e ritenendolo perciò concluso una volta perfezionatosi nel suo complesso, ovverosia con la consegna dell’atto notificando al destinatario od a chi sia abilitato a riceverlo. Di conseguenza, prima del compimento di tale attività, non pare possibile aversi notificazione e, pertanto, anche per il notificante, il termine breve per impugnare non può che decorrere da quando si sarà perfezionato il procedimento notificatorio nei confronti dell’altra parte (15);

b. in secondo luogo, poi, è da escludersi l’applicabilità del principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica della sentenza, il quale risponde a diversa *ratio*, in quanto posto a tutela del notificante dal rischio di decadenze processuali a lui non imputabili. Il ricorso a tale principio nell’ambito della bilateralità della notifica della sentenza, precisano i giudici di ultima istanza, si tradurrebbe in uno strumento pregiudizievole per il notificante, atteso che “il termine breve decorrerebbe e, di riflesso, maturerebbe prima rispetto a quanto in proposito previsto per il destinatario della notifica”, snaturando, così, la *ratio* sottesa alla notificazione della sentenza che “serve al notificante non per evitare decadenze processuali, ma per abbreviare il tempo della formazione del giudicato” (16).

È sulla scorta, pertanto, delle precedenti, condivisibili *rationes decidendi*, che il Plenum è addiennuto alla statuizione del seguente principio di diritto: “in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al

(13) Cass., SS.UU., n. 6278/2019.

(14) Sulla questione dell’efficacia bilaterale della notificazione della sentenza, cfr., più in generale, anche Cass. n. 653/1953; Id. n. 2100/1966; Id. n. 3658/1993; Id. n. 13438/2016; Id. n. 5177/2018.

(15) In proposito, si rinvia a R. Poli, cit., pagg. 88-89, laddove si evidenzia che la notifica della sentenza *ex art. 326 c.p.c.*, costituendo un punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificato, ha come scopo quello di garantire “la conoscenza legale della sentenza, che si ha dal momento in cui si può disporre

della certezza legale che la sentenza sia stata portata nella sfera di disponibilità del destinatario, vale a dire dal momento in cui si è perfezionata la notificazione della sentenza stessa secondo le inderogabili modalità previste dalla legge”.

(16) Per una più ampia disamina del c.d. principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio, il riferimento, tra i tanti, è a C. Mancuso, “Capacità espansiva del principio di scissione degli effetti della notificazione”, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pag. 886 ss.

suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti”.

Peculiarità del processo tributario ed applicabilità piena del principio della efficacia bilaterale “sincronica”

Dacché la sentenza oggetto di commento compie una disamina normativa e giurisprudenziale di matrice squisitamente processual-civilistica, si ritiene opportuno scrutinare attentamente le specificità (17) involgenti il processo tributario, onde appurare se il principio di diritto sancito dal *Plenum* e sin qui analizzato, si attagli *in toto* o meno alla decorrenza del termine “breve” nell’ambito delle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Segnatamente, non si può non indugiare sulle peculiari modalità di notificazione delle sentenze che il codice del processo tributario disciplina, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 16, 17 e 38, D.Lgs. n. 546/1992, sul punto differenziandolo, e non di poco, dal processo civile.

Precisazioni sulla notificazione mediante consegna a mani proprie del destinatario

In primo luogo, è d’uopo osservare che, in seno alle motivazioni riportate nella sentenza in commento, la Corte precisa che la notifica della sentenza, affinché possa determinare il decorso del termine “breve”, debba esser fatta al “procuratore costituito”, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 170 c.p.c., a cui il successivo

art. 285, in materia di notificazione della sentenza, fa esplicito rimando.

Nel processo tributario, tuttavia, relativamente alle procedure di notificazione attuabili, l’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, nello stabilire che le notificazioni debbano esser eseguite secondo quanto prescritto dagli artt. 137 e ss. c.p.c., fa espressamente salvo il disposto di cui al successivo art. 17 del medesimo Decreto, norma rubricata “Luogo delle comunicazioni e notificazioni”, il cui comma 1, sebbene imponga, alla stessa stregua del mentovato art. 170, che le notificazioni vadano fatte nel domicilio eletto dalla parte nel suo atto processuale, purtuttavia fa sempre salva “la consegna in mani proprie”.

Ebbene, sul punto, è più volte intervenuta la Suprema Corte, da ultimo con ordinanza 20 novembre 2017, n. 27420, ove si precisa che “la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand’anche nel giudizio ‘a quo’ si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, co.1, D. Lgs. n. 546/1992” (18).

Ed allora, nell’ambito del processo tributario, il termine breve opera anche nei casi in cui una parte notifichi la sentenza direttamente all’altra parte, mediante consegna a mani di quest’ultima (nella più ampia accezione stabilita dalla mentovata Cass. ord. n. 27420/2017), nonostante questa avesse avuto cura di eleggere domicilio, in seno al suo atto processuale, presso lo studio del difensore che la assisteva in giudizio, perciò a nulla valendo, ai fini della decorrenza del termine breve, il fatto che a ricevere in notificazione la sentenza non sia il

(17) Come noto, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, fa rimando alle norme del Codice di procedura civile, per quanto non espressamente disciplinato dal predetto Decreto, ferme restando, perciò, le speciali prescrizioni ivi contenute.

(18) Negli stessi termini, si vedano, Cass. 9 luglio 2010, n. 16234; Id. 26 marzo 2014, n. 7059; Id., ord. n. 20570/2011; Id., ord. 24 aprile 2015, n. 18936. Nel citato pronunciamento del 2017, peraltro, i Supremi giudici erano chiamati a pronunziarsi in ordine ad una sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva statuito l’inammissibilità dell’appello proposto dall’allora Equitalia S.p.A. oltre il termine breve di giorni 60, nonostante la notificazione della sentenza di primo grado fosse stata effettuata direttamente alla Società ed, oltretutto, nemmeno a mani del suo legale rappresentante. Ebbene, i Decidenti precisano che l’espressione “mani proprie” deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi di

notifica ad ente giuridico societario, come in ispecie Equitalia S.p.A., dacché “non appare decisiva la circostanza per cui nella relata di notificazione non sarebbe indicata la qualità del soggetto che aveva ricevuto il plico presso la sede di Equitalia Nord s.p.a. alla luce dei principi già fissati da questa Corte” (Cass. n. 14865/2012 per cui “ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., co. 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica”.

“procuratore costituito”, ovverosia colui che nel *decisum* in commento la Corte individua quale “soggetto professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall’art. 325 c.p.c., le più opportune decisioni in ordine all’eventuale esercizio del potere di impugnazione”.

L'applicabilità del principio anche alle ipotesi di notificazione diretta a mezzo servizio postale

Ut *supra* accennato, relativamente alle notifiche nell’ambito del processo tributario, il legislatore delegato del ‘92, pedissequamente attenendosi ai criteri direttivi contenuti nella Legge di delega n. 413/1991 (19), all’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, oltre a far espresso rimando agli artt. 137 e ss. c.p.c., espressamente contempla anche una modalità notificatoria “semplificata” - peraltro la più utilizzata nella prassi - ovverosia mediante l’utilizzo diretto del servizio postale, senza intermediazione del messo, avendo cura di spedire l’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

Spontaneamente sorge perciò un quesito in ordine alla traslabilità, *tout court*, del principio oggetto del presente contributo, alle notificazioni delle sentenze nell’ambito del processo tributario ed al *dies a quo* per la decorrenza del termine “breve”, dal momento che il *decisum* in commento prende in esame le sole notificazioni compiute a mezzo ufficiale giudiziario ex artt. 137 e ss. c.p.c.

A tale quesito si ritiene, senza tema di smentita, di poter rispondere in senso positivo, dacché la questione della applicabilità alle notifiche postali dirette, nell’ambito del processo tributario, di un

principio sancito con specifico riferimento alle notifiche per il tramite dell’ufficiale giudiziario, ebbe già ad esser affrontato e risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 29 maggio 2017, n. 13452. Segnatamente, nella fatti-specie decisa all’incirca due anni or sono, il *Plenum* era chiamato a tagliare il nodo gordiano relativamente all’applicabilità, alle notifiche effettuate mediante ricorso al servizio postale universale, del principio invero pacifico per i casi di notifica a mezzo agente notificatore (tanto per il processo civile, quanto per il tributario, alla luce del rimando agli artt. 137 e ss. c.p.c. compiuto dall’art. 16, D.Lgs. n. 546/1992), secondo cui il termine di costituzione in giudizio del ricorrente (e dell’appellante) decorre dalla ricezione del ricorso (e dell’appello) da parte del resistente (e dell’appellato) (20).

In quella sede, la Composizione Plenaria del Supremo Consesso si risolse, all’esito di un inappuntabile *excursus* giurisprudenziale e normativo, rispetto al quale si fa rimando alla dottrina (21) sul punto espressasi, sancendo il principio di diritto secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, anche nel caso in cui costoro si avvalgano per la notificazione del servizio postale universale, decorre dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario e, pertanto, non dalla data della spedizione diretta dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Ed allora, *ceteris paribus*, nulla osta a che il principio della efficacia bilaterale “sincronica” della notificazione della sentenza a mezzo ufficiale giudiziario, espressamente stabilita dalle Sezioni Unite con specifico riferimento al processo civile,

(19) Segnatamente, l’art. 30, Legge n. 413/1991, recante la delega al Governo per l’emanazione di Decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario - al comma 1, lett. g), indicava il seguente criterio direttivo: “adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue: (...) 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell’impiego più largo possibile del servizio postale”.

(20) In termini, *ex multis*, Cass., Sez. VI, ord. 21 novembre 2016, n. 23589.

(21) Si vedano, senza pretese di esaustività: M. Bruzzone, “Requisiti di ammissibilità della costituzione in giudizio del

ricorrente – ‘proporzionalità’, ‘chiarezza’ e ‘prevedibilità’ delle ipotesi di inammissibilità della costituzione del ricorrente nel processo tributario”, in *GT- Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, n. 12/2017, pag. 936 ss.; M. Bambino, “La decorrenza del *dies a quo* per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante) e la necessità di depositare la ricevuta di spedizione dell’atto notificato”, in *Dir. prat. trib.*, n. 1/2018, pag. 290 ss.; C. Scalinci, “Favor iurisdictionis, prova ragionevole della tempestiva notifica a mezzo posta e tempi (necessari e facoltativi) per la costituzione ‘introduttiva’ nel giudizio tributario”, in *Riv. dir. trib.*, Supplemento on-line del 9 giugno 2017.

possa tranquillamente trovare applicazione anche al processo tributario e non soltanto, come ovvio, per le notificazioni poste in esser per il tramite dell'ufficiale giudiziario (giacché applicabile *ope legis*, stante il rimando di cui all'art. 16 cit.), bensì pure per le notificazioni dirette a mezzo servizio postale universale, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni giuridiche addotte nel richiamato arresto reso dal *Plenum* nel 2017.

Considerazioni conclusive

Il principio della "sincronicità" della decorrenza del termine breve per opporre la sentenza notificata non può ch'esser salutato positivamente, specie in considerazione delle pregevoli argomentazioni giuridiche addotte dal Supremo Collegio a supporto del principio di diritto oggetto del presente commento.

L'ultima riflessione sulla *quaestio* può muoversi con riferimento alla tempistica con cui la Corte ha posto fine all'annosa disputa giurisprudenziale in *subiecta materia*, rendendo un principio chiarificatore che forse sarebbe stato molto più opportuno esprimere anni addietro, posto che rischia oggi di tramutarsi, nel giro di non molto tempo, in principio per così dire "anacronistico", in ragione dell'imminente avvento della obbligatorietà del processo tributario telematico e del consequenziale sempre più largo ricorso alle notificazioni a mezzo PEC, rispetto alle quali è inverosimile che si debba far applicazione del principio sin qui oggetto di disamina, se si considera che nella prassi il divario temporale tra inoltro del messaggio PEC ad opera del notificante e recapito dello stesso presso la casella del destinatario è rappresentato, salvo casi rari, da pochi secondi o minuti al massimo.

RIVISTE



Bilancio e reddito d'impresa

Mensile per il direttore amministrativo e il professionista

La nuova rivista che affronta tutte le tematiche legate alla **redazione del bilancio** e alla **determinazione del reddito** d'impresa.

Fornisce approfondimenti circa le valutazioni di bilancio, la revisione e il controllo contabile, le operazioni straordinarie, gli adempimenti legati all'approvazione del bilancio, i principi contabili e le norme fiscali in materia di reddito d'impresa.

Inoltre garantisce l'**aggiornamento sulle novità normative**, di prassi e di giurisprudenza che impattano sul bilancio, gli effetti a livello di reddito imponibile delle scelte contabili e delle valutazioni, tutto ciò che concerne i documenti di informativa finanziaria e gli adempimenti societari correlati.

La rivista non presenta articoli generici e divulgativi, ma punta su interventi che individuano **problematiche particolari** e suggeriscono **interpretazioni originali**: argomenti controversi o di difficile interpretazione, problematiche aperte non af-

frontate dall'Amministrazione finanziaria o dalla stessa risolte con interpretazioni in tutto o in parte non condivisibili.

È pertanto lo strumento necessario per consulenti e uomini d'azienda che redigono il i conti annuali e che si confrontano con le connesse problematiche fiscali.

La nuova testata è ancora più efficace affrontando le tematiche e i dubbi che ogni giorno affronta chi si occupa di bilancio o fiscalità d'impresa.

Supporto: carta, web, tablet

Per Informazioni o per l'acquisto:

- **Redazione:** Tel. 02.82476085
- **Servizio Informazioni Commerciali**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@wki.it
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shop.wki.it**